

che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante l'area suddetta, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area di confluenza tra il rio Maillo e il torrente Tassobbio ricadente nei comuni di Castelnuovo ne' Monti, Vetto e Ciano d'Enza (Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dal mulino Ferrari lungo il rio Maillo, in senso orario: la strada per « la Casetta », Casa Castellaro, Casalecchio, fino al punto quotato 329 lungo il torrente Tassobbio, poi un segmento retto verso nord-est fino alla località La Croce, poi la strada verso est che discende presso la confluenza Maillo-Tassobbio, poi la strada che risale sulla riva opposta del Tassobbio fino al punto quotato 421, poi la strada per il mulino Zanone, e infine il corso del rio Maillo fino al mulino Ferrari.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(3537)

3

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle valli di Novellara sita nei comuni di Reggiolo, Campagnola Emilia, Novellara, Guastalla e Fabbrico.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona delle valli di Novellara, ricadente nei comuni di Reggiolo, Campagnola Emilia, Novellara, Guastalla e Fabbrico (Reggio Emilia) riveste notevole interesse perché: le valli di Novellara sono una delle aree più caratteristiche e suggestive della pianura reggiana, dal raro valore storico-paesaggistico e naturalistico, frutto della spontanea fusione fra natura e lavoro umano plurisecolare.

Tale paesaggio, consolidato nel corso dei secoli da una continua utilizzazione rurale rimasta inalterata nelle forme e nei metodi, ha acquisito un aspetto caratteristico e irripetibile all'interno del reggiano.

L'osservazione di tale ambito fisico offre scorci singolari su di un piano continuo frammentato in specchi d'acqua dalle forme regolari, intercalati dai riquadri delle colture.

Si colgono così suggestive immagini prospettiche della successione dei campi omogenei, con colori dai toni freddi, delimitati dal reticolo geometrico monocromatico dei canali, fossi, scoli o dalle strade e dei viottoli; all'interno di tale quadro pittorico insospettiti giochi di luce e meravigliosi effetti ottici creati dall'acqua e dal suo movimento.

Le valli di Novellara, per la presenza di un'avifauna collegata alle zone umide, sono diventate un biotopo di eccezionale valore scientifico e tale specificità rende l'area oggetto di studi naturalistici di importanza nazionale. L'essere l'area una delle ultime zone umide del reggiano l'individua, infatti, come zona « faunistica », nella quale si insediano specie stanziali e nei vari periodi dell'anno specie avicole migratorie. In primavera, quando sono allagate le risaie, sono presenti i piro-piro, gambecchi, beccaccini, decine di cavalieri d'Italia, oltre che a varie specie di palmipedi, tra cui citiamo i germani, marzaiole, canapiglie morette. Abituati uccelli stanziali delle valli sono gli aironi, i tarabusi, le garzette. A rendere eccezionale questo biotopo è la ricca presenza di rapaci diurni, fra i quali risaltano la maestosa poiana e il falco di palude e rapaci notturni, insediati stabilmente nelle vecchie abitazioni rurali disabitate, quali barbogianni, allecchi, gufi comuni, civette.

Detto comprensorio risulta godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla località Farnetta II sulla strada a 1,5 km a nord-ovest di Novellara, si segue questa verso nord-ovest fino a Carrobbiola, poi verso nord fino al ponte Delfina sulla Fossa di Confine, si segue questo corso d'acqua verso est, poco oltre alla località Torrione Reggiolise si scende a sud lungo il confine comunale, poi un breve tratto verso est e di nuovo verso sud lungo la strada Campagnola vecchia, poi l'arginale verso sud-ovest e ovest da Pascolo Vecchio al ponte della Croce, poi seguendo la strada arginale verso nord-ovest fino all'incrocio con il canale della Minora che si segue verso sud-ovest fino al monte di Sotto, si segue infine l'argine del Frassenello fino a raggiungere Farnetta II tramite una breve carreggiabile verso sud;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che: la proposta avanzata è motivata dalle previsioni relative alle aree rurali, che consisterebbero nella realizzazione di infrastrutture e di fabbricati di servizio all'agricoltura e alla zootecnica, con conseguenti gravi alterazioni per la località stessa e il paesaggio circostante. Pertanto, il comparto paesistico delle valli di Novellara, presentando una singolare connotazione paesaggistica, non può assolutamente subire le modifiche previste dalla vigente normativa, perché ne deriverebbero danni ambientali irreversibili;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle valli di Novellara sito nei comuni di: Reggiolo, Campagnola Emilia, Novellara, uGastalla e Fabbrico (Reggio Emilia) che comporterebbero nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a causa della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopra esposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona delle valli di Novellara, ricadente nei comuni di Reggiolo, Campagnola Emilia, Novellara, Gastalla e Fabbrico (Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è così delimitata:

a partire dalla località Farnetta II sulla strada a 1,5 km a nord-ovest di Novellara, si segue questa verso nord-ovest fino a Carrobbiola, poi verso nord fino al ponte Delfina sulla Fossa di Confine, si segue questo corso d'acqua verso est, poco oltre alla località Torrione Reggiolese, si scende a sud lungo il confine comunale, poi un breve tratto verso est e di nuovo verso sud lungo la strada Campagnola vecchia, poi l'arginale verso sud-ovest e ovest da Pascolo Vecchio al ponte della Croce, poi seguendo la strada arginale verso nord-ovest fino all'incrocio con il canale della Minora che si segue verso sud-ovest fino al monte di Sotto, si segue infine l'argine del Frassenello fino a raggiungere Farnetta II tramite una breve carreggiabile verso sud;

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982;

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5558)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata « Casa Ghirardi » e Bertorella, sita nei comuni di Compiano, Borgo Val di Taro, Albareto e Bedonia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);